



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione IV - Risorse strumentali
Ufficio Appalti, Contratti ed Economato
Tel 0461 201500/201505
e mail: appalti@regione.taa.it
pec: appalti@pec.regione.taa.it



**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO: SERVIZI
LOGISTICI E DIGITALIZZAZIONE INTEGRATA (SIDIC) PER CONCORSI E
SELEZIONI DEL PERSONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO
ALTO ADIGE/SÜDTIROL.**

- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO -



INDICE

- ART. 1 – DEFINIZIONI**
- ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**
- ART. 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**
- ART. 4 – UTILIZZAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**
- ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)**
- ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE**
- ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE**
- ART. 8 – ORDINATIVI DI FORNITURA**
- ART. 9 – MODALITA' DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)**
- ART. 10 – REPORTISTICA MONITORAGGIO DELL'ACCORDO QUADRO**
- ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA**
- ART. 12 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO**
- ART. 13 – ESECUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO E SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA**
- ART. 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**
- ART. 15 – MODIFICA DELL' ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ**
- ART. 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**
- ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE**
- ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA**
- ART. 19 – SUBAPPALTO**
- ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI**
- ART. 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**
- ART. 22 – SICUREZZA**
- ART. 23 – PROPRIETA' DEI PRODOTTI**
- ART. 24 – GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**
- ART. 26 – PENALI**
- ART. 27 – CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI**
- ART. 27 BIS – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE**



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

ART. 28 – REVISIONE DEI PREZZI ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE

ART. 29 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 30 – RECESSO

ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE

ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 34 – CLAUSOLA FINALE



ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'Accordo Quadro, del presente Capitolato e di tutti i relativi allegati, si applicano le seguenti definizioni:

Amministrazione Contraente/Stazione Appaltante: la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;

Operatore economico/Appaltatore: il soggetto aggiudicatario che sottoscrive l'Accordo Quadro;

Accordo Quadro: l'Atto stipulato tra l'Amministrazione contraente e l'Operatore economico, inclusi allegati e documenti richiamati;

Ordinativo di Fornitura (Contratto attuativo): il documento con cui l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare l'Accordo Quadro, impegnando l'Operatore economico alla prestazione richiesta, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'Accordo Quadro, opportunamente integrate e/o personalizzate;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Trentino Digitale S.p.A. limitatamente alla fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

Importo Massimo Contrattuale: l'importo complessivo offerto dall'aggiudicatario come risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario;

Valore dell'Ordinativo di Fornitura: l'importo complessivo (espresso in euro ed al netto degli oneri fiscali) di ciascun Ordinativo di Fornitura;

Responsabile del Servizio: il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività ed i servizi connessi previsti in Accordo Quadro;

Offerta tecnica: il documento allegato all'Accordo Quadro, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Offerta Economica: il documento allegato all'Accordo Quadro, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Piano dei fabbisogni: documento prodotto dall'Operatore economico recante le informazioni di dettaglio per l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;

Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche dell'Amministrazione Contraente, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura.

Servizi GLOBAL SERVICE (Servizio Full Outsourcing): Tipico per concorsi "Gestione "chiavi in mano" comprensiva di logistica, locazione sede, arredi, personale di sorveglianza, presidio medico-sanitario obbligatorio, personale antincendio e vigilanza. L'Affidatario esegue tutte le attività dettagliate nell'art. 3.

Servizi LITE SERVICE (Servizio di Supporto Digitale): Si concentra sulla componente tecnologica: piattaforma SaaS, tablet con SIM/SD di backup e personale tecnico per check-in e assistenza. L'Amministrazione contraente fornisce locali, arredi e personale di sorveglianza, in relazione a ciascuna procedura concorsuale, una sede logistica situata nella Regione dove svolgere la/le prova/e concorsuale/i, anche in più turni e relativo allestimento (sedie, banchi, tavoli, ecc.).



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**



ART. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'Accordo Quadro è regolato dai principi in esso contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nell'Accordo Quadro stesso.

2. L'esecuzione dei servizi è regolata dalle seguenti normative e principi:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile;

3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra l'Accordo Quadro ed il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

4. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel disciplinare di gara.

5. Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo Quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'Accordo Quadro risultanti contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione dell'Accordo Quadro conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

6. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura, relativi all'erogazione - da parte del Fornitore e in favore dell'Amministrazione Contraente - del servizio di informatizzazione dei concorsi/selezioni pubbliche e interne della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol - CPV 79600000-0 – Servizi di assunzione per l'importo Massimo Contrattuale.

2. Il Servizio si articola in un insieme di servizi digitali, servizi di consulenza e altri servizi a supporto, che coprono alcune fasi dello svolgimento di una procedura di concorso e precisamente la prova preselettiva e/o le prove scritte o pratiche e/o la prova orale, dal momento della convocazione dei candidati alla consegna della graduatoria in chiaro. La finalità è quella di assicurare una sempre maggiore digitalizzazione delle procedure concorsuali, per permetterne una più veloce realizzazione.

3. Il servizio ha esecuzione all'interno del territorio regionale con le seguenti modalità:

- **Per i servizi GLOBAL SERVICE (Servizio Full Outsourcing):** l'esecuzione avviene presso la sede concorsuale, anche articolata su più edifici, individuata e allestita dall'Operatore Economico a proprie cure e spese.

- **Per i servizi LITE SERVICE (Servizio di Supporto Digitale):** l'esecuzione avviene presso i locali, gli edifici o le sedi logistiche messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente. In tale ipotesi, resta inteso che ogni onere relativo alla trasferta, al trasporto della strumentazione e al presidio del personale tecnico dell'Operatore Economico presso la sede indicata dall'Amministrazione è a totale ed esclusivo carico dell'Operatore medesimo, intendendosi già remunerato nel corrispettivo contrattuale.

4. L'Operatore economico deve garantire le attività come puntualmente dettagliate nel Capitolato tecnico.

5. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato amministrativo e tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica.

6. L'Amministrazione contraente provvede a fornire con adeguato anticipo le informazioni relative alla programmazione delle procedure nonché tutte le altre informazioni relative alle domande di partecipazione pervenute, in modalità idonee a garantire gli adempimenti richiesti all'operatore economico e con le tempistiche compatibili con quanto previsto dall'offerta economica.

7. Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a garantire l'esecuzione del servizio e delle attività oggetto dell'Accordo Quadro nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente e, per la stessa, dall'Unità Ordinante con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo Quadro. Come tale non vi è alcun minimo garantito e quindi non vi è certezza in ordine all'effettivo utilizzo dell'Accordo.

8. Unitamente all'erogazione del servizio di informatizzazione dei concorsi/selezioni pubbliche e interne, di cui al precedente comma 1, l'Operatore economico deve erogare ulteriori attività, come definite ai successivi articoli e nel Capitolato tecnico che sono necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.



9. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro, nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Tecnico.

10. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore economico, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nell'Accordo Quadro e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia raggiunto il quantitativo delle singole prestazioni oggetto dell'appalto, all'Operatore economico può essere richiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare detto quantitativo sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione mediante scrittura privata.

11. Quantificato l'importo nel limite ovviamente del quinto d'obbligo, l'Amministrazione contraente può destinare selettivamente detto importo ad una o più prestazioni oggetto dell'Accordo quadro.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro è efficace e può essere utilizzato dall'Amministrazione Contraente a partire dalla data di attivazione dello stesso indicata dal successivo art. 5, comma 1.

2. E' legittimata a utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione Contraente di cui alle premesse dell'Accordo Quadro.

3. Ai sensi dell'art. 110 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Contraente dovrà valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura successivo al ricevimento del Piano Dettagliato delle Attività ove richiesto, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.

4. In ogni caso, l'Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza ed eventualmente redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

5. In alternativa, se non ci sono interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, l'Amministrazione darà atto dell'insussistenza di rischi interferenziali, esonerando le parti dalla redazione del DUVRI.

ARTICOLO 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. L'Accordo Quadro ha durata di n. 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo il preventivo esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi del precedente art. 3 comma 10, e salvo la facoltà da parte dell'Amministrazione contraente di recedere unilateralmente dal medesimo ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30. Raggiunta la scadenza o il massimale, non sarà più possibile emettere nuovi Ordinativi di Fornitura.

2. I singoli Ordinativi di Fornitura hanno durata della singola procedura concorsuale di riferimento e rimangono validi ed efficaci fino al completo esaurimento delle prestazioni, anche se la conclusione della procedura concorsuale avviene oltre la scadenza naturale dei 4 (quattro) anni dell'Accordo Quadro stesso.

3. L'Amministrazione contraente può, ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, l'avvio anticipato, con apposita comunicazione da far pervenire all'Operatore economico tramite PEC.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l'Operatore economico sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi e delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.

5. L'Operatore economico deve garantire l'avvio della pianificazione e la redazione del Piano dei Fabbisogni, entro 10 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. Lo svolgimento delle prove fisiche rimane condizionato ai tempi minimi di preavviso logistico definiti nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

1. L'Operatore economico si impegna a erogare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro indicate nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e di quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale. Nel limite del valore dell'Accordo Quadro, ove necessario, è ammessa la compensazione delle prestazioni su preventiva comunicazione del DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto). Tale compensazione avverrà nel rispetto dell'equilibrio economico originario, applicando i prezzi unitari indicati nell'Offerta Economica dell'aggiudicatario.

2. L'Operatore economico si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente può risolvere l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. L'Operatore economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente. La partecipazione alla procedura e la stipulazione dell'Accordo Quadro equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche minime indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, l'Operatore economico si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

5. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Accordo Quadro, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

6. L'Operatore economico si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere dell'Operatore economico verificare preventivamente tali procedure.

7. L'Operatore economico, inoltre, s'impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

c) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo Quadro e di ricevere la reportistica necessaria;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione Contraente;

g) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Contraente le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;

h) non opporre all'Amministrazione Contraente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi ed alle attività di cui al Capitolato Tecnico;

i) dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

8. L' Operatore economico prende atto e accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro devono essere prestate con continuità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico dell' Operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 in materia di revisione dei prezzi; l'Operatore economico non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, assumendosene ogni relativa alea.

9. L'Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.

10. L'Operatore economico si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 13 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

1. L' Operatore economico si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

2. In particolare, l'Operatore economico è tenuto:

a) a garantire l'erogazione dei servizi ai soggetti individuati dall'Amministrazione Contraente in conformità ai singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico;

b) a redigere il Piano Dettagliato delle Attività, propedeutico all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, se richiesto dall'Amministrazione Contraente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro conoscitivo;



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

- c) a dare avvio all'erogazione dei servizi, secondo il programma stabilito;
 - d) ad eseguire i servizi conformemente a quanto proposto nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;
 - e) a nominare il Responsabile del Servizio per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, quale referente responsabile, che rappresenterà ad ogni effetto l'Operatore economico;
 - f) a comunicare il nome e il recapito di un Responsabile Tecnico/Amministrativo del servizio, al quale l'Amministrazione Contraente farà riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
 - g) a non sospendere l'erogazione dei servizi in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Contraente;
 - h) ad assistere l'Amministrazione Contraente nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
 - i) ad eseguire il monitoraggio dell'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale, segnalando al DEC dell'Accordo Quadro, con specifica comunicazione, lo scenario previsionale di esaurimento, in ogni caso almeno 3 mesi prima per consentire all'Amministrazione di eseguire le proprie strategie di approvvigionamento in alternativa al presente Accordo Quadro in via di esaurimento;
 - l) ad utilizzare il Sistema Informatico di gestione dell'Accordo Quadro di cui al successivo art. 8;
 - m) ad elaborare, su specifica richiesta dell'Amministrazione Contraente, reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare secondo i termini e le modalità specificate al successivo art. 16, al fine di consentire alla stessa di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi dell'Amministrazione Contraente. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati;
 - n) a predisporre e trasmettere all'Amministrazione Contraente, con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali;
 - o) a trasmettere annualmente alla Ripartizione IV l'elenco degli Ordinativi di Fornitura eventualmente ricevuti dall'Unità Ordinante se questa non coincide con l'Ufficio Appalti, contratti ed economato;
3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.
4. L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 8 – ORDINATIVI DI FORNITURA

1. I singoli Ordinativi di Fornitura vengono inviati dall'Amministrazione Contraente all'Operatore Economico esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo dedicato comunicato dall'Operatore economico.

2. L'invio tramite PEC, esterno alla piattaforma - PAD "Contracta" - è motivato dall'esigenza tecnica di gestire gli ordinativi specifici non integrati nella PAD per la fase esecutiva dell'Accordo Quadro. Le conferme di ricezione digitale della PEC, unitamente all'accettazione di cui al successivo comma 4 o al decorso dei termini di cui all'art. 9 comma 7, costituiscono ad ogni effetto, per la fase amministrativa, il perfezionamento degli Ordinativi Fornitura (contratti attuativi). Resta inteso che per la fase tecnica di esecuzione delle prove concorsuali (accessi, elaborati, votazioni, ecc.) fanno fede esclusivamente i log tecnici e i documenti digitali conservati nel sistema SIDIC.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

3. CIG Derivato: al fine di garantire la tracciabilità dei flussi informatici, l'Amministrazione contraente, provvederà a generare su "Contracta" un "Affidamento diretto senza negoziazione" per l'acquisizione del CIG derivato collegato al CIG Padre dell'Accordo quadro. I CIG, Padre e derivato, saranno riportati in ogni singolo Ordinativo di Fornitura.
4. L'Ordinativo si intende perfezionato nel momento in cui l'Amministrazione riceve, tramite PEC, il documento sottoscritto digitalmente dall'Operatore Economico per accettazione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9, comma 7. L'Operatore è obbligato ad accettare tutti gli ordinativi emessi entro il valore massimo dell'Accordo Quadro.
5. Spetta sia all'Amministrazione che all'Operatore monitorare costantemente la situazione e il consumo del massimale degli Ordinativi di Fornitura emessi.
6. Dalla data di decorrenza dell'Accordo Quadro, l'Operatore deve mettere a disposizione un numero telefonico e un indirizzo PEC presidiati dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Tali canali fungeranno da centro di ricezione per:
 - richieste di chiarimento sulle modalità del servizio;
 - informazioni circa l'Accordo Quadro;
 - chiarimenti sulle modalità di ordine;
 - informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;
 - richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. L'Accordo Quadro è efficace e può essere utilizzato dall'Amministrazione Contraente a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5, comma 1.
2. E' legittimata a utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione Contraente come definita nelle premesse dell'Accordo Quadro.
3. L'Ordinativo di Fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Amministrazione riceve, tramite PEC, il documento sottoscritto digitalmente dall'Operatore economico, per accettazione.
4. L'Ordinativo indica nel dettaglio le prestazioni richieste (distinguendo tra Global Service e Lite Service), i termini di esecuzione del servizio, l'importo contrattuale specifico e il relativo CIG derivato per la tracciabilità.
5. L'Operatore economico aggiudicatario è obbligato ad accettare tutti gli Ordinativi emessi entro il valore massimo dell'Accordo Quadro, alle condizioni economiche e tecniche offerte in gara.
6. Qualora l'Ordinativo ricevuto via PEC non sia completo o riporti dati errati o provenga da soggetto non legittimato, l'Operatore economico deve darne comunicazione motivata all'Amministrazione entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento.
7. Decorso il termine di cui al comma 6 senza che sia intervenuta revoca, ovvero a seguito della sottoscrizione per accettazione di cui al comma 3, l'Ordinativo diventa irrevocabile e l'Operatore è tenuto all'esecuzione integrale.

ARTICOLO 10 - REPORTISTICA MONITORAGGIO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi del massimale. L'Amministrazione contraente può richiedere all'Operatore economico l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare secondo i termini e le modalità



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

specificate nel Piano dei Fabbisogni. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni fornite devono essere resi secondo le modalità fissate dall'Amministrazione contraente.

2. I dati di rendicontazione eventualmente richiesti dovranno includere, per ogni Ordinativo di Fornitura:

- L'identificativo dell'ordinativo e il relativo CIG derivato;
- La tipologia di servizio erogato (Global o Lite Service);
- Il numero di candidati gestiti e le date di svolgimento delle prove;
- L'importo progressivo fatturato e il residuo del massimale dell'Accordo Quadro.

3. Al fine di garantire la continuità dei servizi ed evitare interruzioni nelle procedure concorsuali dell'Ente, l'Operatore Economico è tenuto a monitorare costantemente il consumo del massimale contrattuale. Nello specifico, l'Operatore deve inviare una segnalazione formale tramite PEC alla Ripartizione IV – Risorse Strumentali e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) al verificarsi della prima tra le seguenti condizioni:

- al raggiungimento dell'80% dell'Importo Massimo Contrattuale (calcolato sull'importo complessivo degli ordinativi emessi, inclusi gli eventuali incrementi del 20% di cui all'Art. 3);
- la proiezione di un imminente esaurimento dei fondi residui, da comunicarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data presunta di fine budget, basata sul trend dei consumi e sulla programmazione dei concorsi comunicata dall'Amministrazione contraente. Tale segnalazione è finalizzata a consentire all'Amministrazione di pianificare tempestivamente le necessarie strategie di approvvigionamento alternative o l'attivazione delle clausole di estensione contrattuale.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

1. L'Amministrazione Contraente nomina un Responsabile di Progetto relativo all'Ordinativo di fornitura, oltre al Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile di Progetto dell'Amministrazione Contraente assume specificamente in ordine al singolo Ordinativo di Fornitura attuativo dell'Accordo Quadro i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.

3. I nominativi del Responsabile di Progetto e del Direttore dell'esecuzione sono comunicati tempestivamente all' Operatore economico.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Operatore economico deve nominare un Responsabile del Servizio oggetto dell'Accordo Quadro, comunicando all'Amministrazione Contraente - prima della stipula dell'Accordo Quadro - il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

2. Il Responsabile del Servizio dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto l'Operatore economico. Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti dell'Amministrazione. Qualora l'Operatore economico dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione.

3. Inoltre, l'Operatore economico dovrà nominare un Responsabile Tecnico/amministrativo del servizio che avrà il compito di supportare l'Amministrazione Contraente negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati all'Amministrazione Contraente prima della stipula contrattuale e entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data



di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Qualora l'Operatore economico dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico del servizio, dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 13 – ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL MEDESIMO E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA.

1. Il Direttore dell'esecuzione, d'intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo tutte le istruzioni necessarie. In considerazione delle modalità di trasmissione degli Ordinativi di Fornitura, tramite PEC, il DEC monitora l'esecuzione basandosi sulla documentazione scambiata tra le parti e sulle conferme di ricezione.

1.bis Per la disciplina dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Amministrazione Contraente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare, ferme le penali ed i rimedi di cui al successivo art. 26.

3. Per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura l'Amministrazione Contraente procede al pagamento delle spettanze previo puntuale controllo sulla correttezza di quanto fatturato.

4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo l'Amministrazione Contraente, in conformità a quanto previsto al successivo art. 29, si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro.

5. L'Amministrazione Contraente provvederà alle comunicazioni di legge per tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti attuativi.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Per la disciplina della sospensione dell'Accordo Quadro si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15 – MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche dell'Accordo Quadro si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi indicati nella Accordo Quadro si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Operatore economico dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

2. I corrispettivi contrattuali applicati sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevidito o eventualità, facendosi carico l'Operatore economico medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

4. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, l'Amministrazione contraente rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
5. L'Amministrazione contraente provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
6. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
7. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
8. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente, riportando il codice CIG derivato, il codice IPA dell'Amministrazione Contraente comunicato all'Operatore economico con l'Ordinativo di Fornitura.
9. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
10. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Operatore economico (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
12. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione contraente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
13. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 10, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione contraente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
14. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di prestazione indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione contraente mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono



contenute le indicazioni originarie; l'Amministrazione contraente procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo all'Accordo Quadro, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa l'Amministrazione contraente nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'Ente Regione, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

15. L'Amministrazione Contraente procederà, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Accordo Quadro successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more della verifica, rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

16. L'Operatore economico dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza annuale, la reportistica sulle prestazioni rese e sul rispetto dei livelli di prestazione. La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione della prestazione da parte dell'Operatore economico e al pagamento delle fatture da parte dell'Amministrazione Contraente. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione Contraente in formato elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).

17. L'Operatore economico, su richiesta, dovrà inviare all'Amministrazione Contraente i dati relativi a:

- importi fatturati;

- ogni altro dato utile a rilevare il trend delle prestazioni relative all'Accordo Quadro richieste dall'Amministrazione Contraente nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.

18. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dare attuazione alle indicazioni in tema di modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

ARTICOLO 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Fornitore, di cui all'art. 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione contraente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.



2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione Contraente, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione Contraente qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione Contraente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto e non è ammesso il subappalto a cascata. Resta fermo che:

a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;

b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico nella dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto, con l'evidenza della soglia di affidamento riservata alle piccole e medie imprese, motivata laddove risulti inferiore al 20%. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione Contraente.

2. In sede autorizzativa dei contratti di subappalto, ove sono eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti da parte degli Operatori Economici proposti quali subappaltatori, le motivazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), saranno valutate dall'Amministrazione contraente che potrà eventualmente richiedere il rispetto della soglia di legge (non meno del 20% di riserva alle piccole e medie imprese).

3. I contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'Amministrazione Contraente sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'Operatore economico deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 20 – TUTELA DEI LAVORATORI



1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ARTICOLO 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto è applicato il CCNL e il CCPL della provincia di Trento individuati come contratti di riferimento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026. Per i servizi di cui al Codice 78 (CPV 79600000-0), il contratto di riferimento è il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e il relativo Accordo Territoriale Provinciale.

2. Qualora l'Operatore economico applichi un contratto diverso da quello di riferimento, deve garantire condizioni economico-normative non inferiori a quelle del contratto indicato al comma 1. L'equivalenza economica (Indennità Appalto) deve essere determinata analiticamente sulle seguenti voci:

- a) Retribuzione tabellare totale da CCNL e CCPL di riferimento;
- b) Mensilità aggiuntive previste dal riferimento;
- c) Eventuali elementi perequativi, di garanzia o indennità fisse aggiuntive previste dal riferimento;
- d) Valorizzazione economica del complessivo monte ore (ex festività soppresse, ROL e permessi individuali retribuiti - PIR) del contratto di riferimento, qualora di miglior favore.

3. L'Operatore deve inoltre garantire le seguenti condizioni normative minime previste dal contratto di riferimento, se migliorative:

- a) Integrazione economica per malattia, infortunio o maternità;
- b) Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno o supplementare;
- c) Limite massimo annuale per lavoro supplementare, se inferiore a quello del contratto applicato (per appalti di durata superiori a un 1 anno);
- d) Periodo di comporto per il mantenimento del posto, se superiore a quello del contratto applicato (per appalti di durata superiori a 1 anno).

4. In caso di mancata corrispondenza delle declaratorie, si applica il livello di inquadramento del riferimento più aderente alla mansione; se il riferimento prevede più livelli per la stessa mansione, il confronto avviene sul livello superiore.

5. L'Indennità Appalto deve essere indicata separatamente nel cedolino e concorre alla maturazione pro-quota di 13esima, 14esima e TFR. Eventuali rinnovi del CCNL/CCPL di riferimento successivi all'aggiudicazione comportano la rideterminazione dell'indennità.

6. Obblighi Documentali: In sede di verifica dell'anomalia o durante l'esecuzione, l'Operatore è tenuto a produrre la Tabella di calcolo dell'Indennità Appalto (secondo il modello predisposto dalla Provincia autonoma di Trento) per dimostrare la correttezza retributiva.

ARTICOLO 22 – SICUREZZA

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.



3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ARTICOLO 23 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione contraente.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente all'Amministrazione contraente l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitare l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ARTICOLO 24 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione contraente.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico. Nel caso di integrazione dell'Accordo Quadro, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai contratti attuativi e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.

5. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

7. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti in danno della Amministrazione Contraente, può avvenire solo con atto della Regione. Per tale finalità l'Amministrazione Contraente richiede, per gli inadempimenti contrattuali dell'Operatore economico nei suoi confronti, l'incameramento della garanzia.

8. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure all'Amministrazione contraente dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione contraente è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Amministrazione contraente".



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili all'Amministrazione contraente".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura regionale competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione dei servizi, anche il codice CIG.

9. L'Amministrazione contraente non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Operatore economico stesso quanto dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. L'Operatore economico si impegna a stipulare e mantenere operante per il tutto il periodo di validità contrattuale dell'Accordo Quadro e di ogni Ordinativo di Fornitura, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di Fornitura, a beneficio anche dell'Amministrazione Contraente e dei terzi, in cui venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione contraente viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00).

5. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione Contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Operatore economico possa arrecare all'Amministrazione Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione Contraente e, pertanto, qualora l'Operatore economico non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. L'Amministrazione contraente è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'Accordo quadro.

7. Copia delle polizze deve essere consegnata all'Amministrazione contraente prima dell'inizio del servizio.

ARTICOLO 26 – PENALI



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

1. Le penali sono applicate in caso di inadempimento non imputabile all'Amministrazione, né causato da forza maggiore o caso fortuito. Esse sono commisurate all'entità del singolo Ordinativo di Fornitura in cui si verifica la violazione.

2. Penali per disservizi tecnici e gestionali:

In considerazione della natura digitale del servizio, si applicano le seguenti sanzioni:

- Mancata operatività assistenza (Call Center/Help Desk): In caso di indisponibilità dei canali di contatto (tel/PEC) per oltre 2 ore continuative negli orari previsti (9.00-17.00), verrà applicata una penale di Euro 15,00 per ogni ora di mancata operatività.
- Ritardo nella Reportistica e Monitoraggio: In caso di ritardo nell'invio dei report mensili o dei dati sull'esaurimento del massimale, si applica una penale dello 0,5 per mille del valore del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo.
- Sostituzione referenti senza comunicazione: In caso di mancata comunicazione della nomina o sostituzione del Responsabile del Servizio o Tecnico entro i termini previsti, verrà applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

3. Penali specifiche per l'esecuzione delle prove:

- Ritardo espletamento prestazioni: Per ogni giorno di ritardo nell'allestimento delle sedi o nella consegna dei risultati rispetto al crono programma di un Piano delle Attività concordato, si applica una penale dello 0,5 per mille dell'importo dell'ordinativo.
- Gravi inadempienze tecniche (Offerta Tecnica): In caso di mancato rispetto dei requisiti offerti in sede di gara (es. qualifica del personale inferiore a quella dichiarata o malfunzionamento grave del software SIDIC), la penale è fissata tra un minimo di Euro 500,00 e un massimo di Euro 1.500,00, a seconda della gravità del disservizio.

4. Limiti massimi e Cumulo:

- Ciascuna Amministrazione può applicare penali fino a una misura massima pari al 10% dell'importo del singolo Ordinativo di Fornitura.
- Qualora il cumulo delle penali raggiunga il 10% del valore totale dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.

ARTICOLO 27 – CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. L'inadempimento deve essere contestato per iscritto tramite PEC.

2. L'Operatore ha 10 giorni lavorativi per presentare deduzioni scritte e documentate.

3. Se le deduzioni non sono accolte o non pervenute, l'Amministrazione procede all'applicazione della penale, che potrà essere compensata con i crediti maturati dal Fornitore sulle fatture in pagamento

ARTICOLO 27 BIS – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto, ovvero, concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi, in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

ARTICOLO 28 – REVISIONE DEI PREZZI ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo delle prestazioni documentabile in termini oggettivi superiore al 5 % (cinque per cento), i prezzi offerti sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, da applicarsi alle prestazioni rese dal primo giorno del mese successivo all'aggiornamento. In tal senso il predetto valore del 5% costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

2. I prezzi di cui al precedente comma 1 sono aggiornati con cadenza annuale, decorso un anno dall'aggiudicazione, assumendo come riferimento l'indice ISTAT trimestrale relativo all'Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale riferito al periodo in cui è intervenuta l'aggiudicazione.



3. Per il calcolo dell'aggiornamento, decorso il primo anno, si assume la variazione percentuale, arrotondata alla terza cifra decimale, indicata dall'Indice del trimestre che comprende il mese dell'aggiudicazione, rispetto al medesimo indice del trimestre nell'anno successivo, rettificata ai sensi del precedente comma 1, da applicarsi alle prestazioni rese dal primo giorno del mese successivo all'aggiornamento.
4. L'esito dell'aggiornamento, sia esso su istanza sia esso d'ufficio, viene comunicato mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'Operatore economico, che accetta l'aggiornamento con formale comunicazione PEC.
5. Ove l'aggiornamento di cui al precedente comma 4 comporti una previsione di spesa superiore rispetto alla stima operata in sede di appalto, il nuovo scenario di prezzi e di spesa sarà sancito con apposito Atto aggiuntivo all'Accordo quadro.
6. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati all'Amministrazione contraente dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA

1. Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e la disciplina specificata recata nel testo dell' Accordo Quadro.

ARTICOLO 30 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso dell'Accordo Quadro e/o del singolo Contratto di Fornitura si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) dell'Amministrazione regionale, o presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.
2. L'Aggiudicataria si impegna a comunicare ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione contraente, la cui violazione costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro/contratto attuativo.
2. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a



titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero l'Operatore economico non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, con facoltà dell'Amministrazione regionale di incamerare la garanzia definitiva prestata.

ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione Contraente, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") ed, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti dell'Amministrazione contraente, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula dell'Accordo Quadro, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" al presente Capitolato amministrativo, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dall'Amministrazione contraente all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

ARTICOLO 34 - CLAUSOLA FINALE

1. L'Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica all'Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con l'Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non è sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni dell'Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO: SERVIZI LOGISTICI E DIGITALIZZAZIONE INTEGRATA (SIDIC) PER CONCORSI E SELEZIONI DEL PERSONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL.

- CAPITOLATO TECNICO -



INDICE:

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E LOGISTICA

2.1 SERVIZI LOGISTICI

2.1.1 LA SEDE DELL'INIZIATIVA CONCORSUALE

2.1.2 LA DOTAZIONE STRUMENTALE

2.2 I SERVIZI DEL PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

2.2.1 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA

2.2.2 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

2.2.3 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA IN SEDE DI PROVE CONCORSUALI

2.2.4 ATTIVITÀ CONSULENZIALE ED AMMINISTRATIVA POST PROVE CONCORSUALI

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO

3.1 LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DELLE INIZIATIVE

CONCORSUALI - SIDIC

3.2 In dettaglio: LE FUNZIONI PROPEDEUTICHE ALLE PROVE SCRITTE

3.2.1 LA CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

3.3 In dettaglio: LE PROVE SCRITTE

3.3.1 LA REDAZIONE DELLE TRACCE DELLE PROVE

3.3.2 LA PRIMA ACQUISIZIONE DEGLI ELABORATI DEI CANDIDATI

3.3.3 LA GESTIONE DEGLI ELABORATI PER LA LORO VALUTAZIONE E CONSERVAZIONE

3.4 LA PROVA ORALE

3.4.1 PREDISPOSIZIONE PROVA ORALE

3.4.2-SVOLGIMENTO PROVE



1. OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di logistica e della gestione informatizzata dei concorsi e altre selezioni pubbliche e interne, svolte in presenza, finalizzate all'assunzione di personale o selezioni interne per la riqualificazione del personale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

L'attività oggetto dell'appalto riguarda alcune fasi dello svolgimento di una procedura di concorso che riguardano:

A) l'individuazione e gli oneri connessi all'utilizzo della/e sede/i concorsuale/i e l'allestimento di quest'ultima/e con le attrezzature economiche (sedie, banchi, tavoli di lavoro, ...), e la collaborazione nell'esecuzione della procedura di concorso: in ogni caso la/le sede/i sono situate sul territorio regionale (per concorsi GLOBAL SERVICE).

B) la gestione informatizzata, attraverso un proprio sistema hardware e software, di:

1. attività amministrative propedeutiche all'esecuzione delle prove (es. evidenza candidati con bisogni speciali, convocazione, verifica identità, attribuzione casuale delle postazioni, assegnazione credenziali per l'anonimato delle prove, ...);
2. somministrazione delle prove scritte, comprese le preselettive, ove previste;
3. correzione automatizzata degli elaborati con quesiti si/no o scelta multipla, test a risposta sintetica, ecc.;
4. attribuzione dei punteggi di tutte le prove, comprese le preselettive, (scritte, orali, pratiche, ...) ai fini delle graduatorie di merito;
5. attività amministrative successive all'esecuzione delle prove (es. conservazione degli elaborati concorsuali, gestione degli accessi, ...);
6. il servizio deve essere reso con la fornitura di una piattaforma nella quale le Commissioni giudicatrici possano **COMPORRE LE PROVE CONCORSUALI BILINGUI (italiano e tedesco)**.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E LOGISTICA (capitolo 1, lettera A).

Le attività sono rese dall'Operatore economico a favore delle seguenti strutture della Regione - di seguito anche "Amministrazione":

- Segreteria generale
- Ufficio Gestione giuridica del personale

2.1 SERVIZI LOGISTICI

2.1.1 LA SEDE DELL'INIZIATIVA CONCORSUALE

Per tutte le iniziative concorsuali l'Operatore economico è chiamato ad acquisire la disponibilità e ad allestire, con singole postazioni di lavoro o altra idonea configurazione, la sede concorsuale, anche articolata su più edifici, per l'esecuzione delle prove in presenza, secondo le necessità proprie delle singole iniziative concorsuali e rappresentate dall'Amministrazione in tempo utile ed in ogni caso almeno 30 giorni prima dell'inizio, con comunicazione formale alla pec dell'Operatore economico, fatti salvi i migliori tempi offerti dall'Operatore economico in sede di gara. Rimangono in carico all'Operatore, oltre all'allestimento, tutti gli oneri (affitto, riscaldamento, impianto audio...) connessi all'utilizzo della/e sede/i concorsuale.



Rimane inoltre nella esclusiva responsabilità dell'Operatore economico la preventiva verifica che la sede concorsuale risulti idonea, senza barriere ed in conformità con la normativa vigente in termini di salute e sicurezza. Lo stesso garantisce che la sede concorsuale sia dotata delle necessarie infrastrutture fisiche e tecnologiche per il regolare svolgimento delle iniziative concorsuali attraverso il proprio sistema di gestione informatizzata.

2.1.2 LA DOTAZIONE STRUMENTALE

L'Operatore economico è impegnato a mettere a disposizione:

- la strumentazione tecnologica integrata (hardware e software di cui si dirà più diffusamente al successivo capitolo 3 – Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali), la quale dovrà essere utilizzata dai candidati per l'esecuzione delle prove previste nell'iniziativa concorsuale, in maniera egualitaria dal punto di vista delle caratteristiche tecniche;
- la strumentazione tecnologica di natura speciale, in favore solo di una parte dei candidati bisognosi per consentire a soggetti necessitati di partecipare all'iniziativa concorsuale.

OPZIONE: Ove si presenti la necessità di strumentazione tecnologica di natura speciale – che deve in ogni caso ritenersi del tutto straordinaria - e la Commissione del concorso lo ritenga utile e più confacente, l'Amministrazione può chiedere all'Operatore economico di verificare semplicemente la compatibilità e l'interoperabilità di dotazioni personali con la strumentazione tecnologica integrata (hardware e software di cui si dirà al successivo capitolo 3 – Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali). In questo caso, se la verifica è positiva, l'Operatore economico è esentato dalla ricerca di dotazioni da mettere a disposizione;

- l'arredo necessario per l'allestimento di idonee postazioni di lavoro (attrezzature economiche), ove i candidati sono chiamati ad eseguire le prove dell'iniziativa concorsuale secondo le seguenti specifiche tecniche:

- tavolino con base di appoggio adeguata (es. 60cm*40cm);
- sedia tipo scolastica impilabile;
- eventuale presa elettrica;

- l'arredo necessario per le attività di accoglienza e vigilanza:

- tavoli con base di appoggio adeguata (es: 180cm*60cm) e relative sedie;

- le dotazioni strumentali idonee per consentire ai candidati che si trovino in una sede fisica diversa da quella principale dove si trova il Presidente della Commissione, di verificare visivamente in tempo reale quanto accade nella sede principale, ove sia previsto il requisito della contemporaneità delle esecuzioni delle prove concorsuali:

- diffusione audio
- diffusione video

2.2 I SERVIZI DEL PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

2.2.1 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Operatore economico, in tempo utile ed in ogni caso almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa concorsuale, il servizio di accoglienza da condurre con proprio personale allo scopo formato, nel numero stabilito dall'Amministrazione e nel rispetto di quanto riportato in sede di offerta economica. Il personale individuato dovrà attenersi alle direttive della Commissione d'esame e a quanto stabilito nel bando di selezione e almeno il 50% del



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

personale impiegato nel singolo concorso, dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale.

Il servizio di accoglienza s'intende sempre compreso e a carico dell'Operatore economico, con qualsiasi numero di candidati e secondo quanto stabilito nell'offerta economica. Nel caso l'elevato numero di candidati rendesse necessaria, nell'ambito della stessa prova, l'effettuazione di più sessioni, il numero minimo di risorse messe a disposizione dall'operatore economico (una ogni 20 o 25 candidati) si intende riferito non al numero complessivo dei candidati iscritti, ma a quello dei candidati convocati in ogni singola sessione.

L'Amministrazione, in riferimento alle caratteristiche della sede dell'attività concorsuale o qualora ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dell'Operatore economico, può richiedere la messa a disposizione di ulteriori risorse aggiuntive al fine di garantire lo svolgimento celere e ordinato della fase di accoglienza dei candidati.

La fase di accoglienza presso la sede concorsuale prevede le attività finalizzate a verificare che il candidato sia ammesso a sostenere la prova nella sede concorsuale indicata, a gestire in modalità ottimale le procedure di accesso e ad impiegare le soluzioni implementate nel Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali, di cui al successivo capitolo 3, nel rispetto della disciplina indicata nel Bando concorsuale.

Nella fase di accoglienza il personale dell'Operatore economico collabora con il personale dell'Amministrazione per il recupero della domanda dei candidati che si presentino alle prove con documentazione parziale o assente.

Il personale adibito all'accoglienza può essere chiamato a collaborare nella verifica della reportistica generata dal Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali in favore della Commissione di concorso (verifica informazioni su numero di candidati previsti, presenti, espulsi o rinunciatari, ...).

2.2.2 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Operatore economico, in tempo utile ed in ogni caso almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa concorsuale, il servizio di sorveglianza da condurre con proprio personale allo scopo formato, nel numero stabilito dall'Amministrazione, che dovrà rispettare le direttive e le regole rispettivamente della Commissione d'esame e del Bando di selezione. Almeno il 25% di detto personale impiegato nel singolo concorso, dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale.

In sede di richiesta l'Amministrazione dettaglia il fabbisogno di personale stimato per l'iniziativa concorsuale e l'Operatore economico esegue tempestivamente ed in ogni caso entro 5 giorni dalla comunicazione un feedback di nulla osta e/o di proposta migliorativa in favore dell'Amministrazione.

L'attività di sorveglianza deve scongiurare che i candidati utilizzino, in qualsiasi momento dell'esecuzione delle prove, supporti, libri, appunti non ammessi e/o dispositivi di memorizzazione e/o comunicazione di qualsiasi tipo.

Rientra nell'attività di sorveglianza il controllo che i candidati non si scambino gli strumenti assegnati, modificando l'effettiva paternità degli elaborati nonché il controllo della corretta occupazione delle prestabilite postazioni di lavoro come abbinate al codice candidato.

Rientra nell'attività di sorveglianza l'esatto adempimento delle prestazioni che l'Amministrazione consegnerà all'Operatore economico rispetto alla ricognizione delle necessità e bisogni segnalati dai candidati attraverso il Sistema informatizzato della gestione delle iniziative concorsuali di cui al successivo capitolo 3.

Rientra nell'attività di sorveglianza la verifica del rispetto delle tempistiche assegnate per l'esecuzione delle prove, considerati gli eventi straordinari segnalati dal Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali e l'eventuale presenza di candidati a cui vanno riconosciute



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

deroghe disciplinate nel Bando del concorso consistenti in tempi aggiuntivi, anche differenziati tra loro, per lo svolgimento della prova.

Rientra nell'attività di sorveglianza la segnalazione di eventuali ostacoli nella partenza delle prove concorsuali, che deve correttamente avvenire in modo contemporaneo.

Anche per il servizio di sorveglianza vale quanto sopra specificato nel precedente paragrafo (servizio di accoglienza), in relazione al calcolo del numero minimo di risorse necessarie come fissato dall'offerta economica.

In ogni caso l'Amministrazione, in riferimento alle caratteristiche della sede dell'attività concorsuale o qualora ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dell'Operatore economico, può richiedere la messa a disposizione di ulteriori risorse aggiuntive al fine di garantire un adeguato presidio dei locali dove si svolge la procedura.

2.2.3 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA IN SEDE DI PROVE CONCORSUALI

Prima, durante e dopo la prova, l'Operatore economico è tenuto ad assicurare un'assistenza tecnica finalizzata a verificare il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici che i candidati utilizzano per lo svolgimento della prova. Qualora problemi tecnici riducano la fruizione del sistema informatico utilizzato da alcuni candidati, questi dovranno avere la possibilità di recuperare il tempo non fruito al fine di essere messi in condizione paritarie con gli altri concorrenti.

Il persona tecnico dell'Operatore economico può essere chiamato a collaborare con il personale dell'Amministrazione nella verifica tecnica sull'eventuale utilizzo improprio da parte dei candidati di qualsiasi accorgimento tecnologico che consenta di accedere ad informazioni non autorizzate.

2.2.4 ATTIVITÀ CONSULENZIALE ED AMMINISTRATIVA POST PROVE CONCORSUALI

L'Operatore economico assicura un'attività di assistenza e consulenza in favore del personale dell'Amministrazione per l'estrazione e l'elaborazione di dati dal Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali di cui al successivo capitolo 3 per la produzione di reportistiche periodiche e per l'eventuale integrazione informatica con il Sistema informativo dell'Amministrazione. Si tratta in generale di attività di analisi e sviluppo ad hoc di modesta entità che saranno valutate congiuntamente con l'Operatore economico.

L'Operatore economico assicura inoltre un servizio di natura amministrativa, in collaborazione con la Struttura dell'Amministrazione competente per la procedura concorsuale, che prevede l'interazione con i candidati che attivano l'accesso agli atti nella rispetto della normativa vigente, impegnandosi a fornire all'Amministrazione un primo riscontro alle richieste amministrative entro il termine di 5 giorni. Nello specifico, il singolo candidato deve poter aver accesso senza oneri alla propria prova nell'area a lui riservata, come dettagliato al successivo paragrafo 3.1, n. 9; nel caso di richieste di accesso su prove di altri candidati, l'Operatore economico si impegna a fornire gli elaborati all'Amministrazione nel termine sopra indicato (5 giorni), così come nel caso in cui l'accesso riguardi altra documentazione concorsuale che sia nella disponibilità dell'Operatore. Proseguendo, l'Operatore economico assicura la messa a disposizione dell'attestato di partecipazione, in modalità telematica entro 24 ore dalla conclusione della prova o in tempo reale per i candidati che abbiano manifestato la loro urgenza.

L'Operatore economico assicura infine un servizio di natura amministrativa e di conservazione incentrato sul Sistema informatizzato delle iniziative concorsuali di cui al successivo capitolo 3, per cui si impegna a fornire all'Amministrazione, al termine di ogni procedura e in ogni caso allo scadere del rapporto contrattuale, tutti dati e la documentazione gestita e conservata durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO (capitolo 1, lettera B).



3.1 LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DELLE INIZIATIVE CONCORSUALI - SIDIC

La soluzione offerta dovrà comunque possedere i **seguenti requisiti di base**:

1. Integrabilità: le funzioni offerte dai diversi servizi possono interagire a monte o a valle con altre applicazioni/funzioni preesistenti dell'Amministrazione o che saranno realizzate successivamente e che con essi potranno/dovranno integrarsi. In tal senso il servizio fornito dovrà avere le caratteristiche di apertura e di interoperabilità.

2. Copertura concorsuale: le funzionalità descritte dovranno consentire la copertura delle diverse specificità delle prove previste per le differenti figure professionali per le quali la Amministrazione bandirà le procedure di concorso, sia quelle per figure dirigenziali che per quelle relative alle figure professionali, comprese quelle con profili tecnici specifici.

3. Accessibilità: le funzionalità richieste devono consentire e favorire la massima partecipazione dei candidati in termini di accessibilità ed usabilità dei sistemi predisposti, tenendo in considerazione che anche i candidati che possiedono disabilità dovranno essere messi in condizione di partecipare alle prove alle stesse condizioni degli altri.

4. GDPR: le funzionalità offerte dovranno rispettare le prescrizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, in particolare a quelle riguardanti la disponibilità, la protezione, la sicurezza, l'efficienza e l'efficacia dei dati gestiti dalla soluzione informatica.

Il Servizio dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03, Provvedimenti del garante, GDPR UE/2016/679).

5. Sicurezza tecnologica e procedurale: quanto fornito dovrà essere conforme allo stato dell'arte e alla normativa per quanto riguarda i livelli minimi di sicurezza e affidabilità, capacità elaborativa, risparmio energetico delle infrastrutture digitali per la Pubblica Amministrazione. Le funzionalità offerte dovranno inoltre rispettare la trasparenza dal punto di vista procedurale, la sicurezza dal punto di vista informatico e l'inoppugnabilità dal punto di vista giuridico. A tal fine viene richiesto al Fornitore di dettagliare, in fase preliminare all'esecuzione, i principali meccanismi di sicurezza tecnologici adottati per le diverse funzionalità e le modalità di verifica da parte dell'Amministrazione e delle commissioni dei concorsi.

6. Multidevice: i servizi forniti potranno essere erogati con tipologie di dispositivi diverse in base alle differenti prove concorsuali. Ciascun concorso dovrà essere erogato con una sola tipologia di dispositivo, ivi inclusa la marca e il modello, con medesime caratteristiche tecnico-funzionali.

7. Resilienza informatica: la soluzione dovrà essere progettata in modo da offrire servizi immutabili ed inalterabili, e riducendo tutti i "fattori di rischio" relativi all'utilizzo della tecnologia. Ad esempio, si dovrà avere un servizio resiliente sia nel caso di indisponibilità delle reti di telecomunicazioni che dell'alimentazione elettrica.

8. Sicurezza di networking: l'operatore economico dovrà garantire che l'accesso alle tracce ed alle prove concorsuali sia assicurato da eventuali intromissioni informatiche esterne che possano interferire con la validità della prova e con la segretezza degli elaborati. Tale restrizione deve essere applicata anche al personale dipendente dell'operatore economico o delle società con le quali collabora.

9. Trasparenza: l'operatore deve garantire la disponibilità di un'area riservata raggiungibile da remoto, protetta da username e password o accessibile tramite identità digitale (Spid-CIE) per ciascun candidato, dove siano visibili la corrispondenza (per es. la lettera d'invito), l'esito della prova ed una funzione di "accesso agli atti" per la visione degli elaborati del candidato medesimo.

3.2 In dettaglio: LE FUNZIONI PROPEDEUTICHE ALLE PROVE SCRITTE

3.2.1 LA CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Una volta individuata la sede, in coordinamento con il competente Ufficio dell'Amministrazione, il **Sistema informatizzato delle iniziative concorsuali - di seguito "SIDIC"** per brevità – deve eseguire la convocazione dei candidati per lo svolgimento della/e prova/e prevista/e con indicazione precisa della/e sede/i del concorso e ogni altra utile informazione. La convocazione è effettuata dal SIDIC sulla base delle indicazioni e delle tempistiche fornite dall'Amministrazione.

Il SIDIC deve inoltre consentire di registrare in modo efficace tutte le esigenze che i partecipanti alla procedura comunicano ai competenti Uffici regionali, con particolare riferimento a richieste relative a condizioni non conosciute al momento di iscrizione al concorso (ad es. stato di gravidanza con necessità di essere ubicati vicino ai servizi, problemi di deambulazione e necessità di essere accolti, identificati e collocati in sede in modo rapido, necessità di tempi aggiuntivi per allattamento o per apprendimento (DSA) e altro).

La gestione delle richieste pervenute deve avvenire in modo digitale con la possibilità di produrre report finali da consegnare all'Ufficio responsabile del concorso per consentire di effettuare analisi sui candidati coinvolti (chi e come ha effettuato la richiesta) e predisporre le relative risposte.

Nella comunicazione verso tali candidati dovranno essere esplicitate le eventuali procedure previste per coloro che presentino condizioni particolari:

- Per le mamme con necessità di allattamento sarà indicata l'organizzazione della prova e quali sono gli spazi adibiti ad ospitare bambini ed accompagnatori.
- Per i candidati che necessitano di assistenza sanitaria, in particolare per i candidati che durante lo svolgimento della prova necessitano di avere servizi di telemedicina e teleassistenza, sarà comunicato quali sono i luoghi in cui si svolgerà la prova e quali sono le procedure organizzative previste per lo svolgimento della stessa.
- Per i candidati con disabilità per le quali il bando prevede particolari misure, sarà indicato quali sono le modalità previste per lo svolgimento della prova e dove troveranno assistenza nel momento in cui arriveranno presso la sede concorsuale. Saranno assicurate strumentazioni tecnologiche personalizzate per coloro che presentino la necessità di ausili per particolari limitazioni, come ad es. ridotta capacità visiva, ridotta capacità motoria. Inoltre, per i candidati con disabilità che sono eventualmente autorizzati dall'Amministrazione ad utilizzare propri dispositivi elettronici devono essere garantite le stesse condizioni degli altri partecipanti e, se prevista, la possibilità di avere a disposizione un redattore per l'inserimento della prova nel dispositivo informatico.

3.3 In dettaglio: LE PROVE SCRITTE

3.3.1 LA REDAZIONE DELLE TRACCE DELLE PROVE

Il SIDIC deve gestire tutte le tipologie di prove che si possono sostenere e che verranno disciplinate nell'ambito delle procedure selettive del personale dell'Amministrazione. Si dà quindi atto che le prove potranno consistere in quiz sì/no, in domande a risposta multipla, in domande a testo libero e/o in una combinazione delle predette modalità.

La competenza della redazione delle prove è rimessa alla Commissione di concorso, unica autorizzata a conoscerne il testo. Pertanto la Commissione in collaborazione con l'operatore economico, deve poter caricare nel SIDIC le predette prove in piena ed assoluta autonomia e segretezza. Il SIDIC deve poter essere interconnesso con banche dati di questionari, quiz, ecc. per consentire alla Commissione di operare delle semplici estrazioni che facilitano la redazione del testo finale delle prove.

Il SIDIC dovrà essere comunque in grado di fornire alla Commissione se richiesto - attraverso le interconnessioni di cui al precedente paragrafo o avvalendosi di società certificate – prove attitudinali, vertenti cioè sulla logica numerica, matematica o verbale nonché su abilità linguistiche, deduttive o comportamentali e di gestire i medesimi nell'ambito delle prove.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

In ogni caso il SIDIC deve garantire che i quesiti/quiz/domande, seppur identici per tutti i partecipanti ad una medesima prova, vengano presentati ai candidati in sequenza randomica diversa.

In tutti i casi in cui la traccia da sottoporre ai candidati non sia una sola, ma venga estratta tra quelle (di solito tre) predisposte dalla Commissione, il SIDIC deve garantire la funzionalità di mantenere anonime le tracce, farle risultare virtualmente in altrettante buste e permettere l'estrazione da parte di un candidato.

Nel caso in cui, a prova conclusa, venisse rilevato un errore nel testo della prova stessa (ad es. errata formulazione della domanda o più risposte corrette in caso di quiz...) potrà essere richiesta all'Operatore, senza oneri aggiuntivi, una nuova correzione degli elaborati sulla base di quanto deciso dalla Commissione esaminatrice in relazione all'errore rilevato.

3.3.2 LA PRIMA ACQUISIZIONE DEGLI ELABORATI DEI CANDIDATI

Per ciascuna prova il SIDIC dovrà consentire di acquisire in modo automatico quanto prodotto dal candidato. Dovrà sempre essere consentita al candidato la possibilità di ritirarsi in ogni momento dalla prova: in questo caso è necessario che il sistema fornisca funzionalità e meccanismi di sicurezza che facciano confermare, senza margini di dubbio, la volontà del candidato di ritirarsi dal concorso non consegnando la propria prova.

3.3.3 LA GESTIONE DEGLI ELABORATI PER LA LORO VALUTAZIONE E CONSERVAZIONE

Il SIDIC deve assicurare la sicurezza dell'archiviazione degli elaborati dei candidati, che dovranno essere accessibili solo alla Commissione, in sede di valutazione delle prove e successivamente al personale della Struttura regionale competente in materia di personale per tutta l'attività di competenza, attraverso login e password con tracciamento di tutte le operazioni che riguardano la cartella informatica, in modo che sia impossibile modificare, sostituire e cancellare i documenti/prove del concorso, a vantaggio della corretta conservazione secondo le direttive dell'Amministrazione. Ciascuna prova dovrà essere associata e conservata in modalità anonima, associabile al candidato solo dopo la correzione della stessa. Nel caso di svolgimento di più prove consecutive il servizio dovrà garantire l'abbinamento delle varie prove al medesimo candidato sempre in modalità anonima associabile al candidato reale solo dopo la correzione delle stesse.

In caso di problemi tecnici del SIDIC, ivi comprese le periferiche interconnesse su cui operano i candidati del concorso, il sistema deve garantire funzionalità di backup e ripristino che consentano di poter continuare a svolgere la prova su un diverso dispositivo senza avere una riduzione del tempo a disposizione per il completamento della prova.

Il SIDIC deve consentire la correzione automatica degli elaborati in forma anonima ed in tempo reale qualora trattasi di prove concorsuali per le quali è possibile stabilire immediatamente, secondo le regole prefissate dal bando, le modalità di assegnazione dei punti per ogni domanda e quindi il calcolo del punteggio finale della prova.

Il SIDIC deve assicurare la correzione non automatica degli elaborati in forma anonima mediante opportuni meccanismi che consentano di poter visionare e valutare le singole prove e procedere con l'attribuzione di giudizi e punteggi. Deve altresì rendere possibile la visione e la correzione delle prove alla Commissione di concorso in presenza o in videoconferenza con certificazione delle modalità di effettivo svolgimento delle riunioni.

Il SIDIC deve offrire la funzione di raccolta ordinata delle informazioni relative alla procedura concorsuale, anche attraverso format e reportistiche preconcordate con l'Amministrazione, finalizzata alla completezza dei verbali relativi a ciascuna singola seduta di correzione.

Il SIDIC deve assicurare la tracciatura informatica di ogni evento che riguardi gli accessi e le operazioni eseguibili sul sistema, in particolare le credenziali di chi opera, con certezza di data, ora e contenuto. Quindi il SIDIC è tenuto a conservare i log ed i documenti che costituiscono parte integrante delle procedure selettive. Ogni accesso di input/output al sistema dovrà essere tracciato e corredato da informazioni che garantiscano e conservino l'immutabilità nel tempo.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

La proprietà e titolarità dei dati appartiene all'Amministrazione.

3.4 LA PROVA ORALE

3.4.1 PREDISPOSIZIONE PROVA ORALE

Il SIDIC deve essere in grado di supportare la Commissione del Concorso nella predisposizione della prova orale. Le domande predisposte dalla Commissione per la prova devono essere raccolte digitalmente e suddivise nei gruppi individuati dalla Commissione stessa.

3.4.2-SVOLGIMENTO PROVE

Il SIDIC deve consentire al candidato di poter estrarre a sorte una domanda da ciascun gruppo (la Commissione potrà stabilire un ordine di estrazione tra i gruppi oppure lasciare la scelta al candidato). Le domande, al momento dell'estrazione, devono risultare anonime. La domanda estratta non potrà essere sorteggiata da altri candidati. L'Operatore economico deve fornire i Commissari di appositi strumenti (cartacei o digitali) in modo che la Commissione e il Segretario possano segnarsi le domande estratte.

Al termine di ciascuna giornata di prove l'Operatore economico deve fornire un report con gli esiti della prova e di tutti i dati necessari alla formazione del verbale del concorso.

Al termine di tutte le prove orali l'Operatore economico deve fornire l'elenco di tutte le domande estratte e non estratte dai candidati, suddivise per gruppi.

Luogo e data _____

Letto e sottoscritto

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
(documento firmato digitalmente)**